

N. 128/2018 RG

Curatore: MASSIMO VENDRAMIN

TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

Fallimento:

Basitaly Srl

con sede legale in Casier (TV),

Via Principale, 41, cod. fisc. 00615170263

Numero: 128/2018

Dichiarato in data: 15/10/2018

Giudice Delegato: Dott. Antonello Fabbro

Curatore: Dott.

L'anno **2019** il giorno **20 Febbraio** alle ore **10:30** presso il Tribunale di Treviso avanti al Giudice Delegato all'intestato Fallimento Dott. Antonello Fabbro presente il Curatore



Il Curatore dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 95 comma 2 L.F.

Preliminarmente, con riferimento alle domande dei dipendenti concernenti la parte di retribuzione destinata a contribuzione in favore dell'INPS, il g. delegato osserva quanto segue:



Secondo Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 maggio 2010, n. 12964 in caso di fallimento dell'azienda, il lavoratore, qualora il datore di lavoro non abbia pagato la retribuzione (o vi abbia provveduto in ritardo) ovvero non abbia effettuato i versamenti contributivi o, comunque, abbia operato ritenute non dovute, può chiedere direttamente - in via prudenziale o in caso di inerzia dell'INPS nell'esercizio dell'azione ex artt. 93 e 101 della legge fall. - l'ammissione al passivo, oltre che di quanto a lui spettante a titolo di retribuzione, anche della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali posti a carico del medesimo, rispondendo tale soluzione al principio dell'integrità della retribuzione, che, altrimenti, resterebbe frustrata senza giustificazione causale alcuna, dovendosi escludere che il curatore, ove l'INPS non si sia insinuato al passivo, possa trattenere dette somme mediante accantonamenti in prevenzione, neppure previsti dalla normativa vigente. Ne consegue che, qualora non vi sia stata insinuazione al passivo da parte dell'INPS, il curatore - su cui incombe l'onere di coordinare le richieste avanzate dall'Istituto previdenziale con quelle del lavoratore - non può portare in detrazione le trattenute per contributi previdenziali, ma deve riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo esercizio del diritto di rivalsa onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito.

Sembrerebbe quindi che il lavoratore abbia diritto all'ammissione al passivo anche per la parte di contributi INPS a carico del lavoratore medesimo e non versati dal datore di lavoro a condizione che l'INPS non si sia insinuato per il medesimo titolo. In ogni caso, secondo questa pronuncia, sarebbe "salva la possibilità del successivo esercizio del diritto di rivalsa (da parte del curatore nei confronti del lavoratore, nel caso di successiva insinuazione da parte dell'INPS) onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito".



Innova decisamente, rispetto a quella pronuncia, Cass. 23426/2016, secondo cui invece, in caso di ritardato od omesso versamento del contributo a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro, quest'ultimo rimane obbligato in proprio (non più quale mero esecutore) per il pagamento nei confronti dell'INPS e quindi il credito da lavoro, in forza del diritto all'integrità della retribuzione, va ammesso al passivo fallimentare al lordo dei contributi previdenziali gravanti sul lavoratore.

La Cassazione richiama in proposito una consolidata giurisprudenza della propria sezione lavoro.

Da alcune parti si è dubitato della ragionevolezza di questa pronuncia, posto che sembrerebbe comportare una ingiustificata duplicazione del debito a carico del fallimento (e del debitore in concordato preventivo).

A ben vedere però così non è: basta seguire il ragionamento della Cassazione avendo presente la normativa di riferimento e i precedenti della corte stessa.

L'articolo 19 della Legge 218/1952 dispone che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Tale norma precisa altresì che *“il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”*.

A tale proposito l'art. 18 D.Lgs. 241/1997 prevede che il versamento dei contributi debba essere effettuato entro il giorno 16 del mese di scadenza, vale a dire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva, come precisato dalle circolari INPS n. 79/1998 e n. 259/1998.

Quindi il datore di lavoro versa, per conto del lavoratore, anche la quota di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo, rivalendosi sul lavoratore mediante trattenuta del relativo importo in busta paga.



L'articolo 23 della Legge 218/1952, per il caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, prevede che *“il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, [...]”*.

Secondo la giurisprudenza il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate delinea il regime giuridico applicabile a due diverse fattispecie: infatti, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al pagamento della contribuzione alla scadenza fissata dalla legge, il datore di lavoro ha il diritto di rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo; invece, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro ometta il pagamento dei contributi o vi adempia tardivamente, questi è **tenuto al pagamento dei contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore** (in questo senso Cass. civ., sez. lav., 17.09.2015, n. 18232/2015). Ed infatti *“il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo”* (Cass. civ. 18.08.2014, n. 18027).

Tale principio *ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede*” (Cass. sez. lav. 18232/2015, 6448/2009, 5916/1998) e si applica anche in caso di differenze retributive accertate a seguito di giudizio (Cass. civ., sez. lav., 02.11.2015, n. 22379).

E' fatta salva la possibilità da parte del datore di lavoro di evitare tali conseguenze dimostrando che il ritardo nel pagamento delle contribuzioni non è a lui imputabile (Cass. 13735/1992, 9198/2000).



In sostanza da tali precedenti si ricava:

1. che il ritardo o l'omissione del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro comporta il mutamento del soggetto passivo dell'obbligazione nei confronti dell'INPS, ossia il trasferimento della stessa dal lavoratore al datore di lavoro, in via definitiva;
2. che, conseguentemente, il datore di lavoro perde il diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore.

In sostanza la retribuzione spettante al lavoratore si riepanda fino a comprendere anche la quota di essa altrimenti destinata, tramite il meccanismo della rivalsa, alla contribuzione.

La ratio sottostante al trasferimento dell'obbligazione dal lavoratore al datore di lavoro è di evitare che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato (Cass. 5916/1998).

Per altro verso può osservarsi che il mancato (o ritardato) pagamento della contribuzione da parte del datore di lavoro genera un danno in capo al lavoratore, danno che evidentemente il legislatore considera in re ipsa e che risarcisce sgravando il lavoratore dell'obbligazione contributiva.

p.q.m.

ammette il credito relativo alla parte di retribuzione concernente la ritenuta per contributi INPS, laddove richiesto.

